

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 dicembre 2012

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217.

Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. (12G0238)..... Pag. 1


DECRETI PRESIDENZIALI

Presidenza del Consiglio
dei Ministri

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2012.

Modifica alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito il territorio delle province di Cosenza e

Potenza. (12A12979) Pag. 10



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 5 dicembre 2012.

Modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. (12A12956) *Pag.* 11

DECRETO 7 dicembre 2012.

Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. due questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali dei comuni delle regioni a statuto ordinario ai fini della determinazione del fabbisogno standard. (12A13020) *Pag.* 14

DECRETO 7 dicembre 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni. (12A13018) *Pag.* 16

Ministero della salute

DECRETO 19 ottobre 2012.

Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli esercizi commerciali indicati dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che vendono al dettaglio medicinali veterinari, dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria; disciplina dell'attività di farmacovigilanza di tali esercizi e della tracciabilità dei medicinali veterinari. (12A13019) *Pag.* 20

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 28 novembre 2012.

Disposizioni in materia di caratteristiche di sicurezza aggiuntive delle patenti di guida. (12A12940) *Pag.* 22

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 9 ottobre 2012.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli. (12A12856) *Pag.* 22

DECRETO 21 novembre 2012.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca dell'«Associazione Tonnieri Campania Società Cooperativa della Pesca, di produzione e lavoro S.r.l.», in Napoli. (12A12938) *Pag.* 30

DECRETO 21 novembre 2012.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca del consorzio «Bluefin Tuna Consorzio Produttori Tonnieri Del Mediterraneo», in Cetara. (12A12939) *Pag.* 30

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia del territorio**

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi telematici dell'Ufficio provinciale di Ragusa, per il giorno 29 ottobre 2012. (12A12922) *Pag.* 31

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi telematici dell'Ufficio provinciale di Ragusa, per il giorno 26 ottobre 2012. (12A12923) *Pag.* 31

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Trapani. (12A12924) *Pag.* 32

Regione autonoma della Sardegna

DECRETO 23 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Iglesias e nomina del commissario straordinario. (Decreto n. 154). (12A12934) *Pag.* 32



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Aurobindo» (12A12851)..... *Pag.* 33

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo Actavis PTC» (12A12852)..... *Pag.* 34

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol Sandoz» (12A12853)..... *Pag.* 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neohepatect» (12A12854)..... *Pag.* 37

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aricept» (12A12855)..... *Pag.* 38

Consiglio nazionale delle ricerche

Elenco trovati depositati dal CNR (12A12943) *Pag.* 39

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 20% Filozoo». (12A12918).... *Pag.* 39

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% liquido Filozoo». (12A12919)..... *Pag.* 40

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovermina» (12A12920)..... *Pag.* 40

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ketosol» 100 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini e suini. (12A12921)..... *Pag.* 40

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di registrazione della denominazione «Stromberger Pflaume» (12A12941)..... *Pag.* 41

Domanda di modifica della denominazione registrata «Chufa De Valencia» (12A12942)..... *Pag.* 41

Ministero dello sviluppo economico

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «Tecnologie D'Impresa S.r.l.», in Cabiato. (12A12929) *Pag.* 41

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «VEC S.r.l.», in Firenze. (12A12930)..... *Pag.* 41

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «Ener. Co.Ve.Co. S.r.l.», in Pisa. (12A12931)..... *Pag.* 41

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «ISPEL S.r.l.», in Roma. (12A12932)..... *Pag.* 41

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «M&S Misure e Servizi S.r.l.», in Torino. (12A12933) .. *Pag.* 42


Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione dell'errata-corrige all'«Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita personale» - «Giovani per il Sociale». (12A12954)..... *Pag.* 42

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione dell'errata-corrige all'«Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza» - «Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici». (12A12955)..... *Pag.* 42

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Liquidazione coatta amministrativa della «Co. Tri.S. (Cooperativa Triestina Servizi) – Società cooperativa a responsabilità limitata», in Trieste e nomina del commissario liquidatore. (12A12935) .. *Pag.* 42





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217.

Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 177, comma 1, del codice della strada, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale consente l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggianti blu, tra gli altri, ai conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, con proprio decreto, dei servizi urgenti di istituto che legittimano l'utilizzo dei medesimi dispositivi, nonché «le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati», e la documentazione che deve essere esibita alle autorità di polizia stradale per i necessari controlli;

Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica per uso speciale gli autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie l'articolo 6, il quale affida la vigilanza sulle norme relative alla protezione degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553, recante: «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze», e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche delle autoambulanze;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze»;

Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente Stato-Regioni con la quale, tra l'altro, sono state individuate le tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;

Visti i pareri espressi dal Ministero dell'interno, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate disposizioni del citato articolo 177, comma 1, del codice della strada, consentendone la piena e concreta applicazione, contemperando l'esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», così come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il presente regolamento si applica alle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle attività di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonché ai veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell'attività di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale.

2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessità, così come disciplinato dal successivo articolo 6, si applica la disciplina contenuta nell'articolo 156 codice della strada.



Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, si distinguono in:

a) autoambulanze veterinarie, destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità, così come disciplinato dal successivo articolo 6, dotate di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto;

b) veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1;

c) veicoli in disponibilità degli enti proprietari e concessionari delle autostrade della categoria internazionale M1 o N1.

2. I veicoli di cui al comma 1, lettera *a)*, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle caratteristiche tecniche previste nell'allegato 1 al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante. I veicoli di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di appartenenza.

3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonché le disposizioni di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre.

Art. 3.

Immatricolazione

1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati:

a) ai sensi dell'articolo 82 codice della strada, in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro;

b) ai sensi dell'articolo 85 codice della strada, nonché dell'articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, la carta di circolazione è rilasciata esclusivamente:

a) a nome di amministrazioni ed enti pubblici, competenti in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila;

b) a nome di associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) a nome di imprese che esercitano, quale attività principale, il trasporto od il soccorso di animali;

d) a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, operanti in regime di diritto privato, per i veicoli in uso dei medici veterinari titolari, responsabili od associati, al fine dell'espletamento dei propri compiti di istituto;

e) a nome degli enti proprietari o concessionari delle autostrade.

3. I soggetti pubblici e privati individuati al comma 2 debbono disporre dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto o di acquisto con patto di riservato dominio; in tal caso la carta di circolazione è rilasciata secondo le prescrizioni contenute negli articoli 91 e 93 codice della strada. I medesimi soggetti possono altresì disporre dei predetti veicoli a titolo di comodato o di locazione senza conducente, entrambi di durata superiore a trenta giorni, con conseguente obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 4-*bis*, codice della strada, secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione. La locazione senza conducente di durata inferiore a trenta giorni è ammessa esclusivamente per la temporanea sostituzione di veicoli già in disponibilità del locatario, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:

a) guasto meccanico, furto o incendio;

b) caso fortuito o forza maggiore.

4. Il veicolo locato senza conducente è utilizzato per il medesimo uso cui è adibito il veicolo sostituito.

Art. 4.

Utilizzo dei veicoli

1. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, sono immatricolati in uso proprio per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*:

a) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, esclusivamente per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila;

b) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi sociali concernenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;

c) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera *d)*, esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto;

d) a nome dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera *e)*, esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti di istituto inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale.

2. I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, sono immatricolati in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente a nome dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *b)* e *c)* esclusivamente per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*.



Art. 5.

Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione visiva

1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali, i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di necessità, così come disciplinato all'articolo 6, ed a condizione che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un medico veterinario abbia successivamente accertato lo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato.

2. L'uso dei dispositivi di cui al comma 1 è altresì consentito:

a) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), in disponibilità dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;

b) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), in disponibilità dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*), a condizione che siano condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, ed esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189;

c) ai conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), a condizione che siano impiegati per il recupero di animali, anche in stato di necessità, così come disciplinato all'articolo 6, che costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione stradale.

Art. 6.

Stato di necessità

1. Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un animale è considerato in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:

a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;

b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;

c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;

d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.

Art. 7.

Documentazione

1. Al fine di consentire agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di accertare il regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177, comma 1, del codice della strada, i conducenti dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. In quest'ultimo caso, si applica la procedura di cui al comma 2.

2. Qualora l'accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, da parte degli organi di polizia stradale, non possa essere immediatamente effettuato ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore invita, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180, comma 8, codice della strada, l'intestatario del veicolo ad esibire, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica dell'invito, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario.

Art. 8.

Norme finali

1. Le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli previsti all'articolo 2, comma 1, nonché i criteri e le modalità per la compilazione e l'aggiornamento delle relative carte di circolazione, per le finalità di cui al presente regolamento, sono stabilite dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.


Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 ottobre 2012

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
PASSERA

Visto, il Guardasigilli: SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 259



ALLEGATO I

CARATTERISTICHE TECNICHE
DELLE AUTOAMBULANZE VETERINARIE

1. Caratteristiche generali.

1.1 Le autoambulanze veterinarie, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico e al numero dei posti a sedere, devono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle domande di omologazione ovvero di approvazione in unico esemplare, ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed M2;

1.2 La tara delle autoambulanze veterinarie, oltre a quanto definito dalla normativa vigente per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni (ad esempio le attrezzature per il trasporto ed il contenimento degli animali quali gabbie, trasportini, casse, barelle, box di dotazione ed eventuali serbatoi fissi d'acqua e loro contenuto).

1.3 Le autoambulanze veterinarie debbono essere dotate:

di almeno due posti a sedere, compreso quello del conducente;

di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d'accesso alla cabina, nonché una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;

di un vano sanitario, avente le caratteristiche indicate al successivo punto 2, confinato e separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile, destinato all'alloggiamento delle attrezzature di soccorso e trasporto.

2. Compartimento sanitario.

Le autoambulanze veterinarie devono essere dotate di un compartimento sanitario separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile. È ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tale porta o sportello è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.

Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di lunghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque tale da consentire il facile accesso agli animali in stato di necessità.

Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed insonorizzato e il materiale di rivestimento deve essere ignifugo, autoestinguente e avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto a disinfezione. Inoltre, deve essere antiscivolo, soprattutto nei punti di salita/discesa e in quelli maggiormente soggetti ad usura, e deve essere lavabile e igienizzabile. Tutte le strutture di rivestimento devono essere arrotondate, sagomate e prive di spigoli vivi. Deve essere previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione.

Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi sono:

lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;

larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;

altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m.

Eventuali posti a sedere nel comparto sanitario devono essere realizzati con sedili ancorati al veicolo, che devono avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm e devono essere provvisti di cinture di sicurezza. Sono ammessi sedili ribaltabili.

3. Segni distintivi.

3.1. Le autoambulanze veterinarie possono essere dotate di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'art. 177 del codice della strada.

3.2. Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore bianco e devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore.

3.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.2., la scritta AMBULANZA VETERINARIA dritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm.

3.5. Sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo.

4. Accessori.

Le autoambulanze veterinarie devono essere munite di 2 estintori: uno in cabina e l'altro nel comparto sanitario.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

Il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è pubblicato nella *Gazz. Uff.* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 177 del codice della strada:

«Art. 177 (*Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze*). — 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento



di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.»

— Si riporta il testo dell'articolo 203 del citato regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

«Art. 203 (*Art. 54 Cod. Str. Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale*). — 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

a) furgone isoterico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;

c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;

d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;

e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;

f) telai con selle per il trasporto di coils;

g) betoniere;

h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;

i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;

l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;

m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;

n) furgoni blindati per trasporto valori;

o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

a) trattori stradali;

b) autospazzatrici;

c) autospazzaneve;

d) autopompe;

e) autoinnaffiatrici;

f) autoveicoli attrezzi;

g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;

h) autoveicoli gru;

i) autoveicoli per il soccorso stradale;

j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;

k) autosgranatrici;

l) autotrebbeiatrici;

m) autoambulanze;

n) autofunebri;

o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;

p) autoveicoli per disinfezioni;

q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;

r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;

s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;

t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;

u) autocappella;

v) auto attrezzate per irrorare i campi;

w) autosaldatrici;

x) auto con installazioni telegrafiche;

y) autoscavatrici;

z) autopercoratrici;

aa) autosega;

bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;

cc) autopompe per calcestruzzo;

dd) autoveicoli per uso abitazione;

ee) autoveicoli per uso ufficio;

ff) autoveicoli per uso officina;

gg) autoveicoli per uso negozio;

hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;

ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%».

— Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833:

«Art. 32 (*Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria*). — Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.


Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.

Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.»

La legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203.

— Si riporta il testo dell'articolo 6, della legge 20 luglio 2004, n. 189:

«Art. 6 (*Vigilanza*). — 1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti



il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezioneistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.»

Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.

Il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze) è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1988, n. 13.

Il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137 (Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze) è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2009, n. 225.

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 156 del codice della strada:

«Art. 156. (Uso dei dispositivi di segnalazione acustica). — 1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.

2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.

3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.

4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.»

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 82 del codice della strada:

«Art. 82. (Destinazione ed uso dei veicoli). — 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente;

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c) servizio di linea per trasporto di persone;


d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

e) servizio di linea per trasporto di cose;

f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.



8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi."

— Si riporta il testo dell'articolo 85 del codice della strada:

«Art. 85 (*Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone*). — 1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- a) i motocicli con o senza sidecar;
- b) i tricicli;
- c) i quadricicli;
- d) le autovetture;
- e) gli autobus;
- f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

g) i veicoli a trazione animale;

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639 e, se si tratta di autobus, da euro 398 a euro 1.596. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 a euro 312. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»

— Si riporta il testo dell'articolo 244 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992:

«Art. 244 (*Artt. 84 e 85 Cod. Str. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone*). — 1. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autotambulante cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.»

— Si riporta il testo degli articoli 91, 93, 94 e 94-bis del codice della strada:

«Art. 91 (*Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio*). — 1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile.

3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1.»

«Art. 93 (*Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*). — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrono, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.


8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. a mezzo di



sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.».

«Art. 94 (*Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario*). — 1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 669 a euro 3.345.

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 335 a euro 1.672.

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'aveute causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.».

«Art. 94-bis (*Divieto di intestazione fittizia dei veicoli*). — 1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.

3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta

degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all'individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l'elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale:

«Art. 55 (*Funzioni della polizia giudiziaria*). — 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.».

«Art. 57 (*Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria*). — 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del codice della strada:

«Art. 12 (*Espletamento dei servizi di polizia stradale*). — 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;


d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.



3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.»

— Si riporta il testo dell'articolo 180 del codice della strada:

«(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013)

Art. 180 (*Possesso dei documenti di circolazione e di guida*). — 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 24 a euro 94.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.»

«(Testo applicabile dal 19 gennaio 2013)

Art.180 (*Possesso dei documenti di circolazione e di guida*). — 1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a) la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo, nonché lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;

c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;

d) il certificato di assicurazione obbligatoria.

2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.

3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82.

4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.


5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale, la carta di qualificazione del conducente e il certificato di idoneità, quando prescritti.

6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un documento di riconoscimento.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 24 a euro 94.

8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.»

12G0238



DECRETI PRESIDENZIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2012.

Modifica alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito il territorio delle province di Cosenza e Potenza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 2012

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Vista la delibera del 9 novembre 2012 con cui è stato dichiarato, fino 6 febbraio 2013, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che il 26 ottobre 2012 hanno colpito alcuni comuni delle province di Potenza e Cosenza;

Considerato che con la predetta delibera sono stati individuati i comuni delle predette province che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici in questione;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 25 del 20 novembre 2012 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza.";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta ordinanza, con cui i Prefetti delle province di Cosenza e Potenza sono stati nominati Commissari delegati;

Vista la nota del 3 dicembre 2012, con cui il Commissario delegato - Prefetto di Cosenza ha rappresentato la necessità di espungere dalla delibera del 9 novembre 2012 i comuni di Santa Maria del Cedro e di Firmo, in quanto non hanno subito danni a seguito del sisma e di mantenere i comuni di Castrovillari, San Basile e Papisideiro limitatamente alle attività di messa in sicurezza degli edifici di culto;

Ritenuto, pertanto, necessario, modificare la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, dalla delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, limitatamente alla provincia di Cosenza, dall'elenco dei comuni che hanno subito danni in conseguenza dell'evento sismico del 26 ottobre 2012 sono stralciati i comuni di Santa Maria del Cedro e Firmo. I comuni di Castrovillari, San Basile e Papisideiro rimangono inclusi limitatamente alle attività di messa in sicurezza degli edifici di culto.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2012.

Modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, ai sensi dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, il quale stabilisce che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dallo stesso decreto-legge;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, il quale prevede che al predetto Fondo affluiscono fino al 31 dicembre 2012 e nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, pari a 2 centesimi al litro, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, disciplinate dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, in forza del quale con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario, attraverso separata contabilizzazione, da far affluire al predetto Fondo;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 7 giugno 2012, n. 69805, con la quale è stato disposto, a decorrere dall'8 giugno 2012, l'aumento, pari a 2 centesimi al litro, delle aliquote di accisa sulle benzi-

ne e sul gasolio usato come carburante in attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 74 del 2012;

Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", nonché gli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, lettera a), e della legge 26 novembre 1981, n. 690, concernente la "Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta", nei quali sono indicati rispettivamente la quota dell'imposta sul valore aggiunto e le quote delle accise in questione spettanti alla regione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante la "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" ed, in particolare, l'art. 69, comma 2, lettera b), nel quale sono indicate le quote dell'imposta sul valore aggiunto spettante alla regione Trentino-Alto Adige e l'art. 75, comma 1, lettere d) ed f) nelle quali sono indicate rispettivamente le quote dell'imposta sul valore aggiunto e le quote delle accise in questione spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente le "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale";

Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", ed, in particolare l'art. 49, primo comma, numeri 4 e 7-bis, nei quali sono indicate rispettivamente le quote dell'imposta sul valore aggiunto e le quote delle accise in questione spettanti alla regione, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente le "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di finanza regionale";

Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo "Statuto speciale per la Sardegna" ed, in particolare l'art. 8, primo comma, lettere d) ed f) nelle quali sono indicate rispettivamente le quote delle accise in questione e quelle dell'imposta sul valore aggiunto spettanti alla regione, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, concernente le "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna";

Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di conversione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana", nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, concernente le "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria", ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2008 - supplemento ordinario n. 252, recante "Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia".



Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 agosto 2011, recante disposizioni in tema di "Attuazione dell'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano".

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 aprile 2012 prot. 2012/53906, pubblicato sul sito internet della medesima Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche ai modelli di versamento "F24" e "F24 Accise", per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010 prot. 2010/64812, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 3 giugno 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Ritenuta la necessità di contabilizzare separatamente e far affluire all'Erario gli incrementi di accisa derivanti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi al maggior gettito afferente ai territori delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota prot. n. 22614 del 16 ottobre 2012, trasmessa alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noti i criteri di contabilizzazione della riserva erariale prevista dall'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 74 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le previsioni degli incrementi di gettito dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, dell'accisa sul gasolio usato come carburante e dell'imposta sul valore aggiunto, per l'anno 2012, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

2. Nella tabella A sono raffrontate, altresì, le previsioni di cui al comma 1 con quelle complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, al fine di:

a) determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, rispetto al gettito complessivo previsto per i citati capitoli/articoli;

b) individuare gli appositi capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali maggiori entrate, riservate all'Erario, secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse attraverso il sistema del versamento unificato «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010, la struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, imputa e contabilizza separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell'allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

1. I soggetti che effettuano direttamente alla tesoreria dello Stato i versamenti delle somme da imputare ai capitoli/articoli del bilancio dello Stato indicati nell'allegato A al presente decreto, sono tenuti a scorporare la parte corrispondente alle percentuali di riserva all'Erario indicate nel medesimo allegato A, che deve essere distintamente versata agli appositi capitoli/articoli di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.



Art. 4.

1. Nel computo delle spettanze da attribuire alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, effettuato secondo le disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme di attuazione e dei relativi decreti attuativi, sono escluse le somme contabilizzate agli appositi capitoli ed articoli di entrata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del presente decreto.

Art. 5.

1. Con riferimento al gettito di cui all'art. 2 del presente decreto, già attribuito direttamente alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, la Struttura di Gestione procede al recupero a carico delle medesime degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell'allegato A, a valere sulle spettan-

ze da attribuire successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2012

*Il direttore generale
delle finanze*
LAPECORELLA

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

Tabella A - determinazione degli effetti dell'aumento delle aliquote delle accise di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74/2012 (importi in euro/milioni), delle relative percentuali di riserva del gettito allo Stato, nonché individuazione dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato sui quali contabilizzare separatamente il maggior gettito riservato.

Anno 2012					
<i>capitolo/articolo di imputazione</i>	Effetti sul bilancio dello Stato del D.L. n. 74/2012, da riservare all'Erario (A)	Previsioni di bilancio per i capitoli/articoli su cui incidono gli effetti positivi del D.L. n. 74/2012 (7/12 delle Previsioni assestate 2012 - Disposizioni per l'assestamento del Bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012) (P)	incidenza % (quota da riservare all'Erario = A/P)	Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 74/2012	
1409/1	473.900.000	15.089.900.000	3,14%	1409/4	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 74 DEL 2012, ARTICOLO 2, COMMA 4
1203/1	74.600.000	61.753.848.333	0,12%	1203/11	

12A12956



DECRETO 7 dicembre 2012.

Comunicazione della data in cui sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. due questionari per la raccolta dei dati contabili e strutturali dei comuni delle regioni a statuto ordinario ai fini della determinazione del fabbisogno standard.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province», adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto non si applica agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina le modalità e la tempistica per la determinazione e l'entrata in vigore dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, prevedendo, in particolare, che nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le predette funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantirne l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo;

Visto l'art. 1-bis, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, il quale dispone che il Governo verifichi prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 216 del 2010 e dall'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione ed alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonché alla ridefinizione dei tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre dell'anno 2013;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di entrata in vigore della legge statale di individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Città metropolitane e Province, le funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi in considerazione ai fini del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplina le funzioni fondamentali dei Comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali ed, in particolare, il comma 1, lettera a), che ha modificato l'art. 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, provvedendo alla individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha avviato il processo di riordino degli organi di governo e delle funzioni delle Province;

Visto, altresì, l'art. 17 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplina la procedura di riordino delle Province e le loro funzioni, individuando, al comma 10, quelle che, all'esito della procedura di riordino, sono funzioni fondamentali delle Province quali enti con funzioni di area vasta;

Visto l'art. 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, che disciplina l'istituzione delle Città metropolitane e la soppressione delle Province del relativo territorio, provvedendo, altresì, al comma 7, ad individuare le funzioni delle Città metropolitane;

Visto il decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, il quale provvede al riordino delle Province delle Regioni a statuto ordinario ed a dettare disposizioni relative alle Città metropolitane, fissando, rispettivamente, all'art. 2, comma 1 ed all'art. 5, comma 1, lettera a), la decorrenza del riordino delle Province e della istituzione delle Città metropolitane dal 1° gennaio 2014;

Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed, in particolare, il comma 1, lettera a), che affida alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. (già Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A.), il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalità ed i criteri ivi indicati;

Visto, altresì, l'art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che la suddetta Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. possa predisporre appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province, con obbligo, a carico dei predetti enti, di restituire gli anzidetti questionari, per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento pena il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo di invio dei questionari medesimi, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente;

Visto il medesimo art. 5, comma 1, lettera c), del suddetto decreto legislativo, che dispone che anche il certificato di conto consuntivo di cui all'art. 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

Visto l'art. 6, comma 2, lettera b), numero 6), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale dispone che, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è comunicata la data in cui i questionari di cui al citato art. 5, comma 1, lettera c), del decreto



legislativo n. 216 del 2010, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. e che il termine di sessanta giorni, previsto dal medesimo art. 5, comma 1, lettera c), decorre dalla data di pubblicazione del predetto provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto l'accordo in merito alla procedura amministrativa per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010, sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011, successivamente integrato con Accordo sancito dalla medesima Conferenza nella seduta del 2 agosto 2012;

Visto il parere reso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i Comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le Province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro, con il quale è stata espressa la raccomandazione al Governo ad assumere «le opportune iniziative per assicurare che la determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012»;

Vista, altresì, la raccomandazione espressa nel predetto parere affinché il Governo assuma «le opportune iniziative per assicurare che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e al riordino delle province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati»;

Considerato che nel 2011 sono stati somministrati a Comuni e Province delle Regioni a statuto ordinario i questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi al primo terzo delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, individuate, rispettivamente, per i Comuni, nelle funzioni di polizia locale ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo e, per le Province, in quelle nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo;

Considerato che nel 2012 sono stati somministrati a Comuni e Province delle Regioni a statuto ordinario i questionari funzionali alla determinazione dei fabbisogni standard relativi al secondo terzo delle funzioni fonda-

mentali di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, individuate, rispettivamente, per i Comuni, nelle funzioni di istruzione pubblica e del settore sociale e, per le Province, in quelle di istruzione pubblica e della gestione del territorio;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il rispetto della tempistica di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 216 del 2010 ed anticipare, per quanto possibile, le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'art. 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, avviare l'attività propedeutica alla determinazione dei fabbisogni standard che, ai sensi del predetto art. 2, comma 5, lettera c), dovranno essere determinati nel 2013 e che entreranno in vigore nel 2014;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del predetto decreto legislativo, i certificati di conto consuntivo di cui all'art. 161 del decreto legislativo n. 267 del 2000 contengono i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard;

Considerato che i predetti certificati di conto consuntivo sono predisposti secondo l'articolazione delle funzioni di Comuni e Province come identificate anteriormente alle modifiche introdotte dagli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 95 del 2012;

Ritenuto, pertanto, necessario che, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard, le modifiche delle funzioni fondamentali degli enti locali, come ridefinite dagli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 95 del 2012, siano prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove funzioni, tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Rilevato che le ulteriori quattro funzioni fondamentali di comuni e province, corrispondenti all'ultimo terzo delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, in relazione alle quali dovranno essere determinati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c), del medesimo decreto, i fabbisogni standard che entreranno in vigore nel 2014, sono state individuate, rispettivamente, per i Comuni, in quelle della viabilità e dei trasporti e della gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato, e, per le Province, in quelle dei trasporti e della tutela ambientale;

Visto il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 16 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 2012, con il quale è stata comunicata la data in cui sono stati resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. tre questionari, relativi alle ultime predette funzioni fondamentali, denominati FP03U - Funzioni nel campo dei trasporti, FP05U - Funzioni nel campo della tutela ambientale e FP07U - Servizi di polizia provinciale, per la raccolta dei dati contabili e strutturali delle Province delle regioni a statuto ordinario, ai fini della determinazione del fabbisogno standard;

Considerato che sono stati predisposti gli ulteriori due questionari per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti ed alle funzioni riguardanti la gestione del territorio



e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., all'indirizzo <https://opendata.sose.it/fabbisognistandard>, i questionari di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, denominati FC04U - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti e FC05U - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario.

2. I questionari di cui al comma 1 dovranno essere restituiti alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A., da parte dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, interamente compilati con i dati richiesti e sottoscritti sia dal legale rappresentante che dal responsabile economico finanziario dell'ente.

3. La restituzione del questionario dovrà avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note nel sito informatico di cui al comma 1. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 27 luglio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A13020

DECRETO 7 dicembre 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge

n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;



Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 dicembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a € 93.632 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 dicembre 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT*) a 364 giorni con scadenza 13 dicembre 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1,



comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 dicembre 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.


Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2013.



Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 dicembre 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera a), di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.


Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.



Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A13018

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 ottobre 2012.

Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi degli esercizi commerciali indicati dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che vendono al dettaglio medicinali veterinari, dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria; disciplina dell'attività di farmacovigilanza di tali esercizi e della tracciabilità dei medicinali veterinari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32 che reca disposizioni sulla vendita di medicinali negli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2012, n. 95, con il quale, ai sensi del predetto art. 32 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono stati individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e gli ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali indicati dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ed in particolare l'art. 11, comma 14 che, nel modificare il comma 1 dell'art. 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, stabilisce che la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari sia effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria, se prevista come obbligatoria;

Ritenuto che, alla luce delle richiamate disposizioni di legge, occorra stabilire i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e gli ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza relativi agli esercizi com-

merciali che vendono al dettaglio medicinali veterinari dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 5, che reca interventi urgenti nel campo della distribuzione di medicinali;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 89 del sopracitato decreto legislativo n. 193 del 2006 che stabilisce che «il Ministero della salute disciplina le modalità di registrazione che prevedano l'adozione del codice a barre, nonché le modifiche al modello di ricetta medico-veterinaria»;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 gennaio 2008, n. 20, concernente modalità di impiego del codice a barre sulle singole confezioni dei medicinali ad uso veterinario immessi in commercio;

Ravvisata l'esigenza di integrare il predetto decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012 con la fissazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono essere posseduti dagli esercizi commerciali che vendono medicinali veterinari, qualora vendano al dettaglio i suddetti medicinali dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria;

Visto l'art. 32, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che il decreto del Ministro della salute di fissazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono essere posseduti dagli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sia emanato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;


Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 settembre 2012 (Rep. atti n. 176/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Definizione dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi

1. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono essere posseduti dagli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la vendita al dettaglio di medicinali veterinari dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria, sono stabiliti nell'allegato 1, costituente parte integrante del presente decreto.



2. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, assicurano l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari negli esercizi commerciali di cui al comma 1 comporta l'obbligo per i titolari degli esercizi medesimi e per i farmacisti che ivi prestano la loro attività professionale di rispettare la normativa vigente in materia di vendita al dettaglio di medicinali veterinari.

Art. 2.

Farmacovigilanza e tracciabilità del farmaco

1. Il farmacista operante negli esercizi commerciali di cui all'art. 1, comma 1, nell'ambito delle attività di farmacovigilanza, è tenuto a provvedere alle segnalazioni al Centro regionale di farmacovigilanza di cui all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo n. 6 aprile 2006, n. 193, ed al Ministero della salute, di tutte le sospette reazioni avverse collegate all'utilizzo di un medicinale veterinario di cui viene a conoscenza, secondo quanto disciplinato dall'art. 91 del citato decreto legislativo.

2. Gli esercizi commerciali di cui all'art. 1, comma 1, partecipano al sistema di monitoraggio delle confezioni di medicinali veterinari all'interno del sistema distributivo, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005. A tal fine provvedono alla comunicazione di inizio attività di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e alla registrazione nella banca dati centrale del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS - Tracciabilità del farmaco), nonché alla comunicazione di ogni variazione intervenuta successivamente o di cessazione dell'attività di vendita, secondo le modalità rese disponibili nell'apposita sezione del sito internet del Ministero della salute. Essi comunicano se nell'esercizio commerciale sono venduti medicinali per uso umano, medicinali veterinari dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria o entrambe le tipologie di medicinali.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, assicurano l'espletamento e la periodicità delle attività ispettive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3.

Disciplina transitoria

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli esercizi commerciali già operanti ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, devono adeguarsi a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 4.

Norma di garanzia per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attuazione del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 15, foglio n. 259

ALLEGATO I

Gli esercizi commerciali nei quali si vendono medicinali veterinari dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, come modificato dall'art. 14, comma 11, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, devono possedere, oltre i requisiti richiesti dalle vigenti normative nazionali e regionali, e dai regolamenti comunali per gli edifici ad uso commerciale e le connesse attività, i seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi.

1. Requisiti strutturali

a. Presenza di un'area per il settore logistico-amministrativo (spazio ricezione materiale/registrazione);

b. Presenza di uno spazio dedicato alla vendita ed alla conservazione dei medicinali veterinari ben indicato e separato dalle zone di vendita di prodotti diversi, inaccessibile al personale non addetto durante l'orario di chiusura al pubblico. La disposizione degli spazi e degli arredi all'interno del locale deve, inoltre, garantire:

1) l'accessibilità libera e diretta da parte dei cittadini ai medicinali veterinari di cui all'art. 90 del decreto legislativo n.193/2006;

2) l'inaccessibilità agli altri medicinali veterinari da parte dei cittadini e del personale non addetto negli orari di apertura al pubblico.

c. Il locale deposito dei medicinali veterinari, ove presente, deve essere inaccessibile da parte del personale non addetto e del pubblico, dotato di arredi ed attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali veterinari con spazi separati per la conservazione dei medicinali veterinari scaduti o imperfetti in attesa della resa o distruzione con indicazione inequivocabile della loro non esitabilità. Nel locale deve essere prevista una zona dove devono essere stoccati i materiali infiammabili;

d. Presenza di un'area servizi e spogliatoio per il personale.

2. Requisiti tecnologici


a. Sistema di registrazione e di trasmissione dei dati relativi alla commercializzazione dei medicinali veterinari, nonché di registrazione dello scarico dei medicinali veterinari scaduti o imperfetti;

b. Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti;

c. La temperatura dell'aria sia nel locale destinato alla vendita che nel locale magazzino, ove presente, non deve superare i 25 gradi centigradi, anche mediante l'utilizzo di apparecchi per il controllo della temperatura ambiente;

d. Sistema per la ricezione degli avvisi di ritiro o sequestro di medicinali veterinari, diffusi dal Ministero della salute o dalla regione o dalla provincia autonoma;

e. Strumentazione idonea a garantire l'individuazione ed il ritiro dei medicinali veterinari sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi.



3. *Requisiti organizzativi*

a. La presenza di uno o più farmacisti, abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine, deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. I farmacisti devono indossare il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla federazione Ordini farmacisti Italiani. La vendita dei medicinali veterinari, eccetto quelli di cui all'art. 90 del decreto legislativo n. 193/2006, è effettuata da uno o più farmacisti;

b. Il personale non farmacista, se presente, deve indossare il camice di un colore tale che lo renda facilmente distinguibile dal farmacista;

c. Il titolare dell'esercizio commerciale deve comunicare al Ministero della salute, ai fini della registrazione nella banca dati centrale del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS - Tracciabilità del farmaco), alla regione o provincia autonoma, al comune e alla azienda unità sanitaria locale (di seguito AUSL) dove ha sede l'esercizio, l'inizio dell'attività di vendita dei medicinali veterinari di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto;

d. Il titolare dell'esercizio deve comunicare all'AUSL e all'ordine dei farmacisti territorialmente competente, al momento dell'entrata in servizio, le generalità del farmacista o dei farmacisti operanti nell'esercizio medesimo con l'indicazione del farmacista responsabile del reparto, il quale, ove nell'esercizio si vendano anche medicinali per uso umano, deve coincidere con quello indicato ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012, richiamato nelle premesse, comunicando tempestivamente anche le eventuali sostituzioni. Analoga comunicazione deve essere effettuata anche al momento della cessazione del servizio;

e. Il nominativo del farmacista responsabile deve essere reso noto agli utenti.

12A13019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 2012.

Disposizioni in materia di caratteristiche di sicurezza aggiuntive delle patenti di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» ed, in particolare, gli articoli 22, comma 1, e 28, comma 1, il quale fissa alla data del 19 gennaio 2013 il termine a decorrere dal quale le disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo sono applicabili;

Visto altresì l'allegato I, paragrafo 2, lettera *b*), del predetto decreto legislativo che prevede che, con il decreto di cui al citato art. 22, comma 1, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, siano definite almeno tre caratteristiche di sicurezza aggiuntive, scelte tra le nove tecniche indicate nella predetta lettera *b*), al fine di proteggere contro le falsificazioni il materiale utilizzato per le patenti di guida;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica

19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione delle caratteristiche di sicurezza aggiuntive di cui al citato allegato I, paragrafo 2, lettera *b*), al fine di poter avviare il processo di produzione delle relative patenti di guida entro la data di applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;

Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche di sicurezza aggiuntive

1. Per finalità di protezione contro le falsificazioni, le patenti di guida, conformi al modello armonizzato in ambito UE e SEE da rilasciarsi a decorrere dal 19 gennaio 2013, recano le seguenti caratteristiche di sicurezza aggiuntive:

- a) ologramma su misura;
- b) inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente;
- c) caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto;
- d) inchiostri a variazione cromatica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 28 novembre 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

12A12940

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 2012.

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazione, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto, in particolare, l'allegato XV-bis del citato regolamento 1234/07 che stabilisce condizioni e limiti per l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione in alcune zone viticole;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e, in particolare, l'art. 12, concernente le disposizioni amministrative relative all'arricchimento;

Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 e successive modifiche recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 47, paragrafo 1, lettera j);

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, e, in particolare, l'art. 9;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2008;

Ritenuta la necessità di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime dell'arricchimento previsto dal citato regolamento (CE) n. 1234/07;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste dall'allegato XV-bis del regolamento (CE) n. 1234/07 per la campagna 2012/2013 e seguenti, nonché dal regolamento (CE) della Commissione n. 606/2009, in materia di arricchimento di taluni prodotti vitivinicoli.

2. Ai sensi del presente decreto si intende per:

«Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

«Regioni»: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

«ICQRF»: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari - via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;

«Ufficio periferico»: l'ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, ove è posto lo stabilimento presso il quale vengono effettuate le operazioni di arricchimento.

Art. 2.

Autorizzazioni


1. le Regioni autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati dall'allegato XV-bis, sezione A, paragrafo 1, del regolamento 1234/07, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengono la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

2. I provvedimenti autorizzatori contengono:

il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l'arricchimento;

il riferimento all'entità del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.

3. Le regioni stabiliscono, ai sensi dell'allegato XV-bis, sezione B, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le eventuali deroghe per i vini a DO



relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall'arricchimento.

4. Le regioni autorizzano, ai sensi dell'allegato II, sezione A, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 606/2009, l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico.

5. Copia dei provvedimenti di autorizzazione e di degenza sono inviati all'«Ufficio periferico», all'«ICQRF» ed al «Ministero» che provvede alla loro trasmissione ad eventuali altre amministrazioni interessate.

Art. 3.

Dichiarazioni e comunicazioni

1. Le dichiarazioni all'«Ufficio periferico» previste nell'art. 4 del presente decreto possono essere effettuate solo successivamente all'emanazione delle autorizzazioni delle regioni di cui all'art. 2, tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica certificata (PEC).

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono numerate progressivamente per ciascuna campagna vitivinicola.

3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 e delle comunicazioni di cui al comma 5 fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l'ora di ricezione presso l'«Ufficio periferico» mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l'ora di spedizione risultante dalle ricevute, qualora l'ufficio medesimo non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.

4. Fatto salvo l'art. 5, coloro che hanno presentato all'«Ufficio periferico» le dichiarazioni di cui al comma 1 ed intendano variare uno o più elementi, presentano una nuova dichiarazione conformemente ai termini ed alle modalità indicate nel presente decreto. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati il numero progressivo e la data di redazione.

5. Coloro che intendano variare solo la quantità del prodotto che sarà sottoposto ad arricchimento presentano una comunicazione di variazione, preventivamente all'effettuazione dell'operazione. La comunicazione di variazione è considerata un'integrazione della dichiarazione originaria di cui sono richiamati il numero progressivo e la data di redazione ed è inoltrata all'«Ufficio periferico» con le stesse modalità indicate al comma 1.

Art. 4.

Disposizioni amministrative relative all'arricchimento

1. Chiunque effettua operazioni di arricchimento presenta una dichiarazione preventiva, redatta per iscritto su modello conforme a quello di cui all'allegato I, che perviene all'«Ufficio periferico» entro e non oltre il secondo giorno precedente quello previsto per l'operazione.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, che può riferirsi ad una o più operazioni, contiene:

a) le indicazioni elencate all'art. 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 606/2009;

b) il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;

c) il numero progressivo con il quale l'operazione di arricchimento sarà annotata sul registro, ai sensi dell'art. 41 del regolamento (CE) n. 436/2009;

d) la quantità del prodotto vitivinicolo che sarà sottoposto ad arricchimento;

e) la data di redazione;


f) la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è obbligatoria per chiunque:

ottiene mosto concentrato ovvero anche mosto concentrato rettificato nello stesso stabilimento nel quale sono poste in essere le operazioni di arricchimento mediante l'aggiunta di tali prodotti ai prodotti a monte del vino;

effettua operazioni di arricchimento contestualmente all'utilizzo di saccarosio e alcol nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91, in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne è consentito l'impiego; tuttavia, in tal caso, può essere presentata solamente la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 82/2006, purché quest'ultima contenga gli stessi elementi elencati ai commi 1 e 2;

effettua l'arricchimento della cuvée; tuttavia, qualora questa operazione sia effettuata mediante aggiunta di saccarosio in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne è consentito l'impiego, può essere presentata solamente la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 82/2006, purché quest'ultima contenga gli stessi elementi elencati ai commi 1 e 2;



effettua la concentrazione parziale a freddo dei vini.

4. In attuazione dell'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, chiunque, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 3, effettua operazioni di arricchimento dei prodotti a monte del vino sia mediante l'aggiunta di mosto concentrato ovvero di mosto concentrato rettificato, sia con il metodo della concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, può, in alternativa a quanto previsto al comma 1, presentare una o più dichiarazioni preventive valide per un determinato periodo da effettuare, comunque, entro il 31 dicembre di ciascuna campagna vitivinicola. La dichiarazione, redatta per iscritto su modello conforme a quello di cui all'allegato II, perviene all'«Ufficio periferico» entro e non oltre il secondo giorno precedente quello in cui avrà luogo la prima operazione.

5. La dichiarazione di cui al comma 4 contiene:

a) le indicazioni elencate all'art. 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, fatta eccezione per la data e l'ora di inizio dell'operazione;

b) il codice fiscale della ditta che procede all'operazione di arricchimento;

c) il periodo di validità della dichiarazione;

d) la data di redazione;

e) la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.

Art. 5.

Cause di forza maggiore

1. In attuazione dell'art. 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 606/2009, la presentazione di una nuova dichiarazione, in conseguenza dell'impossibilità di procedere all'operazione di arricchimento al momento previsto per cause di forza maggiore:

è subordinata alla comunicazione all'«Ufficio periferico», entro il giorno previsto per l'operazione di arricchimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47, paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concernente i fatti, stati e qualità che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore atte ad impedire lo svolgimento o il completamento dell'operazione di arricchimento;

è effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4.

Art. 6.

Iscrizioni sui registri vitivinicoli

1. Sul registro degli arricchimenti, oltre alle indicazioni previste dall'art. 41, paragrafo 2 ed in applicazione dell'art. 47, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 436/2009, devono essere indicati:

il numero progressivo di registrazione dell'operazione;

il numero progressivo e la data di ricezione della dichiarazione preventiva presentata all'Ufficio periferico;

il riferimento al numero progressivo del registro di carico e scarico in cui viene iscritta l'operazione di scarico del quantitativo del prodotto da arricchire e, se del caso, del mosto concentrato ovvero del mosto concentrato rettificato utilizzato, nonché quella contestuale di carico del quantitativo di prodotto arricchito sul relativo conto distinto;

il titolo alcolometrico volumico totale ed il monte-gradi del prodotto da arricchire;

il titolo alcolometrico volumico totale ed il monte-gradi del mosto concentrato ovvero del mosto concentrato rettificato, qualora utilizzati;

il monte-gradi ed il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto arricchito;

l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale e l'aumento o la diminuzione di volume del prodotto arricchito, rispetto a quello da arricchire, risultanti dall'operazione.

2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafi 6, del regolamento (CE) n. 606/2009, le iscrizioni sui registri sono effettuate prima dell'operazione nei casi in cui la dichiarazione è presentata con le modalità previste all'art. 4, comma 4.

Art. 7.

Entrata in applicazione e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, dall'entrata in vigore, a decorrere dalla campagna 2012/2013.

2. Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

3. È abrogato il decreto ministeriale 8 agosto 2008 citato nelle premesse.

Roma, 9 ottobre 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2012

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 203



ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ARRICCHIMENTO – NR¹ _____
CAMPAGNA VITIVINICOLA _____

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
 Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari
 Ufficio periferico/Sede distaccata di _____
 Via _____ nr. _____ C.A.P. _____
 Indirizzo e-mail² _____ Fax² _____

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ Nome _____
 Nato a _____ il _____ e residente a _____
 in via _____ in qualità di rappresentante legale/delegato³ _____ della

DITTA

Nome/Ragione Sociale _____
 P.I.V.A. nr. _____ Cod. Fisc. _____ con stabilimento cod. ICRF ____/_____
 sito in via _____ Comune _____ (__)
 CAP _____ Tel _____ Fax² _____ e-mail² _____

DICHIARA

che, presso il suindicato stabilimento vinicolo, effettuerà la/e seguente/i operazione/i di aumento del titolo alcolometrico::

Data	Ora inizio	N. prog. operazione ⁴	Metodo impiegato ⁵	prodotto a monte del vino o vino o cuvée ⁶	atto a diventare ⁷	Quantità ⁸

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DM __/__/2012 dichiaro che, nello stabilimento sopra menzionato (barrare la casella di interesse):

- effettuo la produzione di mosto concentrato/mosto concentrato rettificato;
- la presente operazione di arricchimento è effettuata su prodotti a monte del vino oppure su vini nei quali non è consentito l'impiego di saccarosio o alcol, contestualmente all'utilizzo di tali sostanze nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91; in tal senso ho presentato/presenterò⁹ la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, della L. n. 82/2006;
- non rientro nei casi precedenti.

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazioni per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lgs. n. 196/2003).

_____ li ____/____/____¹⁰

Firma del legale rappresentante
o del delegato della ditta.



Spazio riservato all'Ufficio:

la presente dichiarazione è pervenuta il ___/___/_____ ed è stata assunta
al protocollo n. _____ del _____.

Timbro e firma

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Avvertenze generali :

il modello deve essere compilato in ogni sua parte e tutte le indicazioni devono essere riportate in modo esatto, completo e leggibile.

La dichiarazione deve pervenire all'ufficio/sede distaccata destinatario/a almeno 2 giorni prima della data in cui è effettuata l'operazione (ad es. se l'operazione è effettuata di venerdì la dichiarazione deve pervenire entro il mercoledì precedente).


Il presente modello PUO' essere utilizzato per qualsiasi operazione di arricchimento.

Il presente modello DEVE, invece, essere utilizzato dalle persone fisiche e giuridiche che ricadano in una o più delle condizioni previste dall'art 3, comma 3, D.M. ___/___/2012, cioè coloro i quali:

- ottengano mosto concentrato ovvero anche mosto concentrato rettificato nello stesso stabilimento nel quale sono poste in essere le operazioni di arricchimento mediante l'aggiunta di tali prodotti ai prodotti a monte del vino;
- effettuino operazioni di arricchimento contestualmente all'utilizzo di saccarosio e alcol nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91, in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne è consentito l'impiego;
- effettuino l'arricchimento della cuvée; tuttavia, qualora questa operazione sia effettuata mediante aggiunta di saccarosio in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne è consentito l'impiego;
- effettuino la concentrazione parziale a freddo dei vini.

^^

1. indicare il n. progressivo della dichiarazione riferito alla campagna vitivinicola in corso.
2. da indicarsi in modo completo qualora sia utilizzata questa forma di invio
3. cancellare la voce che non interessa; se in qualità di delegato indicare gli estremi della delega e/o allegarne copia;
4. indicare il n. progressivo dell'operazione riferito all'annata vinicola in corso. Il medesimo n. progressivo sarà indicato sul registro di cui all'art. 41, paragrafo 2, primo trattino, del Reg (CE) nr 436/2009 (registro degli aumenti del titolo alcolometrico volumico naturale).
5. indicare una delle seguenti voci: mosto concentrato (m.c.); mosto concentrato rettificato (m.c.r.); saccarosio (solo nel caso di arricchimento della cuvée); concentrazione parziale a freddo (solo nel caso dell'arricchimento del vino); concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa (solo nel caso del mosto di uve);
6. indicare una delle seguenti voci: uve; mosto di uve; mosto di uve parzialmente fermentato; vino nuovo in fermentazione; vino; cuvée;
7. indicare una delle seguenti voci: vino; vino varietale; vino a I.G.T., vino a D.O.C.; vino a D.O.C.G.. Nel caso dell'arricchimento di una cuvée indicare una delle seguenti voci: vino spumante; vino spumante di qualità; vino spumante di qualità del tipo aromatico; vino spumante a IGT; vino spumante a DOC; vino spumante a DOCG. Nel caso dei vini varietali indicare il nome della varietà di vite; analogamente indicare il nome della varietà di vite, se utilizzato, per i vini spumanti sopra menzionati diversi da quelli a IG e a DO; nel caso dei vini a I.G.T., a D.O.C. o a D.O.C.G. riportare la relativa denominazione d'origine o indicazione geografica.
8. indicare il quantitativo, completato con la relativa unità di misura
9. cancellare la voce che non interessa
10. indicare data e luogo.



ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI ARRICCHIMENTO – NR¹ _____
CAMPAGNA VITIVINICOLA _____

Valida per il periodo dal _____ al _____²

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento dell'Ispezzione centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari

Ufficio periferico/Sede distaccata di _____

Via _____ nr. _____ C.A.P. _____

Indirizzo e-mail³ _____ Fax³ _____

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ il _____ e residente a _____

in via _____ in qualità di rappresentante legale/delegato⁴ _____ della

DITTA

Nome/Ragione Sociale _____

P. I.V.A. nr. _____ Cod. Fisc. _____ Stabilimento cod. ICRF NR. ____/____

sito in via _____ Comune _____ (__)

CAP _____ Tel _____ Fax³ _____ e-mail³ _____

DICHIARA:

che, presso il suindicato stabilimento vinicolo, nel periodo di validità della presente dichiarazione effettuerà operazioni di aumento del titolo alcolometrico dei prodotti a monte del vino indicati nella tabella che segue mediante (*barrare la/e casella/e d'interesse*):

- aggiunta di mosto concentrato
- aggiunta di mosto concentrato rettificato
- concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa

prodotto a monte del vino ⁵	atto a diventare ⁶


Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DM __/__/2012 dichiara che, nello stabilimento sopra menzionato:

- NON effettua la produzione di mosto concentrato/mosto concentrato rettificato;
- le operazioni di arricchimento di cui alla presente dichiarazione NON sono effettuate su prodotti a monte del vino nei quali non è consentito l'impiego di saccarosio o alcol, contestualmente all'utilizzo di tali sostanze nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91;
- NON effettua l'arricchimento di cuvée;
- NON effettua la concentrazione parziale a freddo dei vini.

Autorizzo il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazioni per l'istruttoria e le verifiche necessarie (D.Lgs. n. 196/2003).

_____ li ____/____/____⁷

Firma del legale rappresentante
o del delegato della ditta



Spazio riservato all'Ufficio:

la presente dichiarazione è pervenuta il ____/____/____ ed è stata assunta al protocollo n. _____ del _____ .

Timbro e firma

NOTE PER LA COMPILAZIONE

Avvertenze generali:

il modello deve essere compilato in ogni sua parte e tutte le indicazioni devono essere riportate in modo esatto, completo e leggibile.

La dichiarazione deve pervenire all'Ufficio/sede distaccata destinatario/a almeno 2 giorni prima della data in cui verrà effettuata la prima operazione (ad es. se la prima operazione di arricchimento verrà effettuata il 10 settembre, la dichiarazione deve pervenire entro l'8 settembre).

Il presente modello PUO' essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE dalle persone fisiche e giuridiche che ricadano nelle condizioni previste dall'art 4, comma 4, del D.M. __/__/2012, cioè coloro i quali:


- effettuino operazioni di arricchimento utilizzando esclusivamente mosti concentrati ovvero mosti concentrati rettificati ovvero la concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, dei prodotti a monte del vino;
- NON ottengano mosto concentrato ovvero mosto concentrato rettificato nello stesso stabilimento nel quale sono poste in essere le operazioni di arricchimento mediante l'aggiunta di tali prodotti ai prodotti a monte del vino;
- NON effettuino operazioni di arricchimento contestualmente all'utilizzo di saccarosio e alcol nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91, in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne è consentito l'impiego;
- NON effettuino l'arricchimento della cuvée;
- NON effettuino la concentrazione parziale a freddo dei vini.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 12, par. 6, ultimo comma, del Reg. (CE) n. 606/2012, per le operazioni per le quali la dichiarazione preventiva di arricchimento non indica la data e l'ora di svolgimento, è obbligatorio effettuare le necessarie annotazioni sul registro degli arricchimenti PRIMA dell'inizio di ciascuna operazione.

^^

NOTE

1. indicare il nr progressivo della dichiarazione riferito alla campagna vitivinicola in corso.
2. La data di inizio del periodo di validità della dichiarazione non può essere antecedente al giorno di presentazione della dichiarazione stessa e la data di fine del periodo di validità non può essere posteriore al 31 dicembre di ciascuna campagna vitivinicola. Si rammenta che la dichiarazione deve pervenire comunque all'Ufficio/sede distaccata destinatario/a almeno 2 giorni prima della data in cui verrà effettuata la prima operazione.
3. da indicarsi in modo completo qualora sia utilizzata questa forma di invio.
4. cancellare la voce che non interessa; se in qualità di delegato, indicare gli estremi della delega e/o allegarne copia.
5. indicare una delle seguenti voci: uve; mosto di uve; mosto di uve parzialmente fermentato; vino nuovo in fermentazione.
6. indicare una delle seguenti voci, vino; vino varietale; vino a I.G.T., vino a D.O.C.; vino a o D.O.C.G. (nel caso di vini varietali riportare il nome della varietà di vite; nel caso dei vini a I.G.T., a D.O.C. o a D.O.C.G. riportare la relativa indicazione geografica o denominazione d'origine).
7. indicare data e luogo.



DECRETO 21 novembre 2012.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca dell'«Associazione Tonnicri Campana Società Cooperativa della Pesca, di produzione e lavoro S.r.l.», in Napoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione Europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 25 gennaio 2007, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento (CE) 2318/2001, l'Organizzazione di produttori per la pesca del tonno rosso denominata «Associazione Tonnicri Campana Società Cooperativa della Pesca, di Produzione e Lavoro S.r.l.» con sede a Napoli;

Visto l'art. 6 paragrafo 1 *b*) del Regolamento (CE) 104/2000, in base al quale il riconoscimento di un'Organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento medesimo;

Visto il verbale della Capitaneria di Porto di Napoli in data 12 ottobre 2009, da cui risulta che la suddetta Organizzazione non svolge più un'attività economica sufficiente ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) 104/2000 e dall'art. 1 del Regolamento (CE) 2318/2001, venendo quindi meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento;

Considerato che la suddetta «Associazione Tonnicri Campana Società Cooperativa della Pesca, di Produzione e Lavoro S.r.l.» con sede a Napoli non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;

Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento della suddetta Società quale Organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, artt. 5 e 6 par. 1 *b*), il riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca della «Associazione Tonnicri Campana Società Cooperativa della Pesca, di Produzione e Lavoro S.r.l.» con sede a Napoli, già concesso con D.M. del 25 gennaio 2007.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2012

Il Ministro: CATANIA

12A12938

DECRETO 21 novembre 2012.

Revoca del riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della pesca del consorzio «Bluefin Tuna Consorzio Produttori Tonnicri Del Mediterraneo», in Cetara.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione Europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 31 gennaio 2008, con il quale è stata riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 e del Regolamento (CE) 2318/2001, l'Organizzazione di produttori per la pesca del tonno rosso denominata «Bluefin Tuna Consorzio Produttori Tonnicri del Mediterraneo» con sede a Cetara;

Visto l'art. 6 paragrafo 1 *b*) del Regolamento (CE) 104/2000, in base al quale il riconoscimento di un'Organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento medesimo;

Visto il verbale della Capitaneria di Porto di Salerno in data 22 marzo 2012, da cui risulta che la suddetta Organizzazione non svolge più un'attività economica sufficiente ai fini di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) 104/2000 e dall'art. 1 del Regolamento (CE) 2318/2001, venendo quindi meno agli obblighi risultanti dalle condizioni fissate per il riconoscimento;

Considerato che la suddetta Organizzazione «Bluefin Tuna Consorzio Produttori Tonnicri del Mediterraneo» con sede a Cetara non ha usufruito dei contributi previsti dalla normativa comunitaria in materia;



Considerato che non sussistono più le condizioni fissate dalla citata normativa per il riconoscimento del suddetto Consorzio quale Organizzazione di produttori della pesca;

Decreta:

Art. 1.

È revocato, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, artt. 5 e 6 par.1 *b*), il riconoscimento quale Organizzazione di produttori nel settore della pesca del Consorzio «Bluefin Tuna Consorzio Produttori Tonni del Mediterraneo» con sede a Cetara, già concesso con D.M. del 31 gennaio 2008.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2012

Il Ministro: CATANIA

12A12939

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi telematici dell'Ufficio provinciale di Ragusa, per il giorno 29 ottobre 2012.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

E' accertato il mancato funzionamento dei servizi telematici dell'Ufficio provinciale di Ragusa dalle ore 7,30 alle ore 10,30 del 29 ottobre 2012.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un blocco del sistema informatico, l'Ufficio Provinciale di Ragusa non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza, con conseguente inibizione della ricezione e lavorazione delle pratiche DOCFA e PREGEO pervenute per via telematica.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

- Decreto-Legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28;

- Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10;

- Regolamento di amministrazione dell'Agencia del Territorio.

Palermo, 23 novembre 2012

Il direttore regionale: PELLEGRINI

12A12922

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi telematici dell'Ufficio provinciale di Ragusa, per il giorno 26 ottobre 2012.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento


Dispone

E' accertato il mancato funzionamento dei servizi telematici dell'Ufficio provinciale di Ragusa dalle ore 7,30 alle ore 10,45 del 26 ottobre 2012.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un blocco del sistema informatico, l'Ufficio Provinciale di Ragusa non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza, con conseguente inibizione della ricezione e lavorazione delle pratiche DOCFA e PREGEO pervenute per via telematica.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Riferimenti normativi:

- Decreto-Legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28;

- Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10;

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio.

Palermo, 23 novembre 2012

Il direttore regionale: PELLEGRINI

12A12923

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

E' accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Trapani dal giorno 5 novembre 2012 a tutta la giornata del 7 novembre 2012.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa della virtualizzazione del server censuario catastale, l'Ufficio Provinciale di Trapani non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

- Decreto-Legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28;

- Decreto legislativo n. 32/2001 art. 10;

- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio.

Palermo, 23 novembre 2012

Il direttore regionale: PELLEGRINI

12A12924

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 23 novembre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Iglesias e nomina del commissario straordinario. (Decreto n. 154).

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e, in particolare, l'art. 141 sullo scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che il Consiglio Comunale di Iglesias (provincia di Carbonia-Iglesias) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Perseu;


Considerato che il suddetto amministratore in data 19 ottobre 2012 ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al Consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale di Iglesias, come previsto dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del citato decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la deliberazione n. 45/35 del 12 novembre 2012, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del Consiglio Comunale di Iglesias e la nomina quale commissario straordinario del dott. Antonio Giovanni Ghiani;

Atteso che la deliberazione n. 45/35 citata dispone che la nomina del Commissario straordinario avrà effetto a decorrere dal perfezionamento delle dimissioni presentate dal dott. Ghiani in relazione all'incarico di commissario del consorzio industriale provinciale di Carbonia Iglesias;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 46/48 del 21 novembre 2012, dalla quale risulta, tra l'altro, l'accettazione delle suddette dimissioni;



Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio Comunale di Iglesias è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Giovanni Ghiani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Iglesias fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto unitamente alla relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, allegata allo stesso per farne parte integrante, saranno pubblicati

nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 23 novembre 2012

Il Presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Il consiglio comunale di Iglesias (Provincia di Carbonia-Iglesias), è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del Sig. Luigi Perseu.

Il citato amministratore, in data 19 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Determinatasi l'ipotesi dissolutoria prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Iglesias e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Antonio Giovanni Ghiani, per la provvisoria gestione del Comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore: RASSU

12A12934

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Aurobindo»

Estratto determinazione n. 705/2012 del 26 novembre 2012

Medicinale: VALSARTAN AUROBINDO.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. Vicolo San Giovanni sul Muro, 9 - 20121 Milano - Italia.

Confezione

«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042093017/M (in base 10) 184LGT (in base 32)

Confezione

«320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in PVC/ACLAR/AL

AIC n. 042093029/M (in base 10) 184LH5 (in base 32)

Forma farmaceutica:

Compresa rivestita con film

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

40 mg, 320 mg di valsartan

Eccipienti:

Valsartan Aurobindo 40 mg:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina (E460)

Lattosio monoidrato

Silice colloidale anidra (E551)

Crospovidone (Tipo B)

Ipromellosa (E464)

Sodio Lauril solfato (E553b)

Talco

Magnesio stearato (E572)

Rivestimento:

Ipromellosa (E464)

Titanio diossido (E171)

Macrogol 8000

Ossido di ferro giallo (E172)

Ossido di ferro rosso (E172)

Valsartan Aurobindo 320 mg:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina (E460)

Lattosio monoidrato

Silice colloidale anidra (E551)

Crospovidone (Tipo B)

Ipromellosa (E464)

Sodio Lauril solfato (E553b)

Talco

Magnesio stearato (E572)

Rivestimento:

Ipromellosa (E464)

Titanio diossido (E171)

Macrogol 8000

Ossido di ferro giallo (E172)

Ossido di ferro rosso (E172)



Ossido di ferro nero (E172)

Sito responsabile della produzione del principio attivo:

Aurobindo Pharma Limited
Sede Amministrativa: Plot No. 2, Maitrivihar, Ameerpet, Hyderabad-500 038
Andhra Pradesh
India

Sito di Produzione:

Unit - XI
Survey No: 61-66 IDA Pydibhimavaram, Ranasthala Mandal, Srikakulam District 532409
Andhra Pradesh
India

Sito responsabile della produzione e del confezionamento:

Aurobindo Pharma Limited - UNIT VII (SEZ)
SEZ APIIC, Plot No. S1 (Part) Survey Nos 411, 425, 434, 435, 458, Green Industrial park, Polepally village, Jedcherla mandal Mahaboob Nagar District 509302
Andhra Pradesh
India

Siti responsabili del confezionamento secondario:

APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000
Malta
Silvano Chiapparoli Logistica S.P.A.
Via delle Industrie SNC, 26814 Livraga - Lodi
Italia
Segetra S.A.S
Via Milano, 85 - 20078 San Colombano AL Lambro (MI)
Italia

Siti responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000
Malta
Milpharm Limited
Ares, Odyssey Business Park, West End Road
South Ruislip HA4 6QD.
Regno Unito

Sito responsabile del controllo dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000.
Malta

Indicazioni terapeutiche:

Valsartan Aurobindo 40 mg:
Ipertensione
Trattamento dell'ipertensione nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni.
Infarto miocardico recente
Trattamento di pazienti adulti clinicamente stabili con insufficienza cardiaca sintomatica o disfunzione sistolica ventricolare sinistra asintomatica secondaria a infarto miocardico recente (12 ore-10 giorni).
Insufficienza cardiaca
Trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica nei pazienti adulti quando non possono essere utilizzati ACE inibitori, o come terapia aggiuntiva agli ACE inibitori quando non possono essere utilizzati beta-bloccanti.

Valsartan Aurobindo 320 mg:
Ipertensione
Trattamento dell'ipertensione essenziale negli adulti e dell'ipertensione nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 e 18 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione
«40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in PVC/ACLAR/AL
AIC n. 042093017/M (in base 10) 184LGT (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 1,97
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 3,69

Confezione
«320 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in PVC/ACLAR/AL
AIC n. 042093029/M (in base 10) 184LH5 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 8,26
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 15,50

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VALSARTAN AUROBINDO è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12851

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo Actavis PTC»

Estratto determinazione n. 704/2012 del 26 novembre 2012

Medicinale: ROPINIROLO ACTAVIS PTC.

Titolare AIC:

ACTAVIS GROUP PTC EHF

Reykjavíkurvegur 76-78 - 220 Hafnarfjörður (Islanda).

Confezione

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040599019/M (in base 10) 16QZHC (in base 32)

Confezione



AL/AL «2 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister
AIC n. 040599021/M (in base 10) 16QZHF (in base 32)
Confezione

AL/AL «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister
AIC n. 040599033/M (in base 10) 16QZHT (in base 32)
Confezione

AL/AL «2 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister
AIC n. 040599045/M (in base 10) 16QZJ5 (in base 32)
Confezione

AL/AL «2 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister
AIC n. 040599058/M (in base 10) 16QZJL (in base 32)
Confezione

AL/AL «2 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister
AIC n. 040599060/M (in base 10) 16QZJN (in base 32)
Confezione

AL/AL «2 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister
AIC n. 040599072/M (in base 10) 16QZK0 (in base 32)
Confezione

AL/AL «4 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister
AIC n. 040599084/M (in base 10) 16QZKD (in base 32)
Confezione

AL/AL «4 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister
AIC n. 040599096/M (in base 10) 16QZKS (in base 32)
Confezione

AL/AL «4 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister
AIC n. 040599108/M (in base 10) 16QZL4 (in base 32)
Confezione

AL/AL «4 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister
AIC n. 040599110/M (in base 10) 16QZL6 (in base 32)
Confezione

AL/AL «4 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister
AIC n. 040599122/M (in base 10) 16QZLL (in base 32)
Confezione

AL/AL «4 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister
AIC n. 040599134/M (in base 10) 16QZLY (in base 32)
Confezione

AL/AL «4 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister
AIC n. 040599146/M (in base 10) 16QZMB (in base 32)
Confezione

AL/AL «8 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse in blister
AIC n. 040599159/M (in base 10) 16QZMR (in base 32)
Confezione

AL/AL «8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister
AIC n. 040599161/M (in base 10) 16QZMT (in base 32)
Confezione

AL/AL «8 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister
AIC n. 040599173/M (in base 10) 16QZN5 (in base 32)
Confezione


AL/AL «8 mg compresse a rilascio prolungato» 42 compresse in blister

AIC n. 040599185/M (in base 10) 16QZNK (in base 32)
Confezione

AL/AL «8 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister
AIC n. 040599197/M (in base 10) 16QZNX (in base 32)
Confezione

AL/AL «8 mg compresse a rilascio prolungato» 84 compresse in blister
AIC n. 040599209/M (in base 10) 16QZP9 (in base 32)
Confezione

AL/AL «8 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister
AIC n. 040599211/M (in base 10) 16QZPC (in base 32)
Forma farmaceutica:
Compressa a rilascio prolungato.
Composizione:
Ogni compressa a rilascio prolungato contiene:
Principio attivo:
2 mg, 4 mg, 8 mg di ropinirolo (come cloridrato)
Eccipienti:
Ipromellosa
Croscarmellosa sodica
Maltodestrina
Lattosio monoidrato
Olio di ricino idrogenato
Silice colloidale anidra
Magnesio stearato
Miscela di pigmento
2 mg compresse a rilascio prolungato:
Ferro ossido rosso (E172)
Ferro ossido giallo (E172)
Lattosio monoidrato
4 mg e 8 mg compresse a rilascio prolungato:
Ferro ossido rosso (E172)
Ferro ossido giallo (E172)
Lattosio monoidrato
Ferro ossido nero (E172)
Produzione, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti:
Actavis Ltd. - BLB 016 Bulebel Industrial Estate - Zejtung ZTN
3000 - Malta
Confezionamento:
Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) bv
Neptunus 12 8448 CN Heerenveen
Olanda
Manufacturing Packaging Farmaca (MPF) bv
Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske
Olanda
TjoaPack B.V. - Columbusstraat 4 - 7825 VR Emmen (Olanda)
TjoaPack Boskoop B.V. - Frankrijklaan 3 - 2391 PX Hazer-
swoude-Dorp (Olanda)
Orifice Medical AB - Aktergatan 2 and 4 - SE-271 55 Ystad
(Svezia)
Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH - Gollstrasse 1 - 84529
Tittmoning (Germania)
Confezionamento secondario:
Prestige Promotion Verkaufsforderung+Werbesevice GmbH -
Lindigstr.6 - D-63801 Kleinostheim (Germania)
Produzione principio attivo:
Neuland Laboratories Limited
Unit I, Bonthapalli (V), Veerabhadraswamy temple road, Jinna-
ram (M), Medak, District 502 313, Andhra Pradesh, India



Indicazioni terapeutiche:

Trattamento della malattia di Parkinson nelle seguenti situazioni cliniche:

in monoterapia come trattamento iniziale, allo scopo di posticipare l'inizio della terapia con la levodopa

in associazione al trattamento con la levodopa, durante il corso della malattia, quando l'effetto della levodopa diminuisce o diviene instabile e si verificano fluttuazioni nell'effetto terapeutico (fluttuazioni di tipo «deterioramento di fine dose» o «fenomeni on-off»).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

«2 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister
AL/AL

AIC n. 040599021/M (in base 10) 16QZHF (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 9,67

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 18,14

Confezione

«4 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister
AL/AL

AIC n. 040599134/M (in base 10) 16QZLY (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 19,35

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 36,29

Confezione

«8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister
AL/AL

AIC n. 040599161/M (in base 10) 16QZMT (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 35,02

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 65,68

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ROPINI-ROLO ACTAVIS PTC è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12852**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol Sandoz»**

Estratto determinazione n. 703/2012 del 26 novembre 2012

Medicinale PROPOFOL SANDOZ.

Titolare AIC: Sandoz S.p.A. Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) Italia.

Confezione

«10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini vetro 20 ml

AIC n. 040962019/M (in base 10) 1721Z3 (in base 32)

Confezione

«10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 fiale vetro 20 ml

AIC n. 040962021/M (in base 10) 1721Z5 (in base 32)

Confezione

«10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino vetro 50 ml

AIC n. 040962033/M (in base 10) 1721ZK (in base 32)

Confezione

«10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino vetro 100 ml

AIC n. 040962045/M (in base 10) 1721ZX (in base 32)

Confezione

«20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino vetro 50 ml

AIC n. 040962058/M (in base 10) 17220B (in base 32)

Confezione

«10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini vetro 50 ml

AIC n. 040962060/M (in base 10) 17220D (in base 32)

Confezione

«20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini vetro 50 ml

AIC n. 040962072/M (in base 10) 17220S (in base 32)

Forma farmaceutica:

Emulsione iniettabile o per infusione

Composizione:

1 ml di emulsione iniettabile o per infusione contiene:

Principio attivo:

Propofol Sandoz 10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione

10 mg di propofol

Ogni fiala/flaconcino da 20 ml contiene 200 mg di propofol

Ogni fiala da 50 ml contiene 500 mg di propofol

Ogni fiala da 100 ml contiene 1000 mg di propofol

Propofol Sandoz 20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione

20 mg di propofol

Ogni fiala da 50 ml contiene 1000 mg di propofol

Eccipienti:

Olio di semi di soia raffinato

Fosfolipidi del tuorlo d'uovo purificati

Glicerina

Sodio idrossido (per l'aggiustamento del pH)

Acqua per iniezioni

Produzione:

CORDEN PHARMA S.p.A. Viale dell'Industria 3E Reparto via Galilei 17 Caponago 20040 Italia



Controllo lotti:
CORDEN PHARMA S.p.A. Viale dell'Industria 3E Reparto via Galilei 17 Caponago 20040 Italia

Rilascio lotti:
CORDEN PHARMA S.p.A. Viale dell'Industria 3E Reparto via Galilei 17 Caponago 20040 Italia

Confezionamento:
CORDEN PHARMA S.p.A. Viale dell'Industria 3E Reparto via Galilei 17 Caponago 20040 Italia

Produzione PA:
Sochinaz Societe chimique de Vionnaz SA Route du Simplon 22 1895 Vionnaz Svizzera

Indicazioni terapeutiche:
Propofol Sandoz 10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione
Propofol Sandoz 10 mg/ml è un anestetico generale endovenoso a breve durata d'azione indicato per:

l'induzione e il mantenimento dell'anestesia generale nei pazienti adulti e in quelli pediatrici di età superiore a un mese

la sedazione per procedure diagnostiche e chirurgiche, da solo o in combinazione con anestesia locale o regionale nei pazienti adulti e in quelli pediatrici di età superiore a un mese

la sedazione di pazienti di età superiore a 16 anni ventilati artificialmente in un'unità di terapia intensiva.

Propofol Sandoz 20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione
Propofol Sandoz 20 mg/ml è un anestetico generale endovenoso a breve durata d'azione indicato per:

l'induzione e il mantenimento dell'anestesia generale nei pazienti adulti e in quelli pediatrici di età superiore a 3 anni

la sedazione per procedure diagnostiche e chirurgiche, da solo o in combinazione con anestesia locale o regionale nei pazienti adulti e in quelli pediatrici di età superiore a 3 anni

la sedazione di pazienti di età superiore a 16 anni ventilati artificialmente in un'unità di terapia intensiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione
«10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini vetro 20 ml

AIC n. 040962019/M (in base 10) 1721Z3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 14,98

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 24,72

Confezione

«10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 5 fiale vetro 20 ml

AIC n. 040962021/M (in base 10) 1721Z5 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 14,98

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 24,72

Confezione

«10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino vetro 50 ml

AIC n. 040962033/M (in base 10) 1721ZK (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 8,43

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 13,91

Confezione

«10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino vetro 100 ml

AIC n. 040962045/M (in base 10) 1721ZX (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 16,35

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 26,98

Confezione

«20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino vetro 50 ml

AIC n. 040962058/M (in base 10) 17220B (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 14,16

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 23,37

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PROPOFOL SANDOZ è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12853

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neohepatect»

Estratto determinazione n. 702 / 2012 del 26 novembre 2012

Medicinale: NEOHEPATECT.

Titolare AIC: Biotest Pharma GmbH Landsteinerstrasse 5 63303 Dreieich Germania.

Confezione: "soluzione per infusione" 1 flacone da 100 ml/5000 U.I.;

AIC n. 035561048/M (in base 10) 111X7LS (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione per infusione.

Composizione: Un flacone da 100 ml contiene:

Principio attivo: 5000 UI;

Eccipienti: Glicina, acqua per preparazioni iniettabili.


Produzione prodotto finito, produzione principio attivo, confezionamento, controllo, rilascio dei lotti: Biotest Pharma GmbH Landsteinerstrasse 5 63303 Dreieich Germania.

Indicazioni terapeutiche: Prevenzione della reinfezione da virus dell'epatite B dopo trapianto di fegato per insufficienza epatica causata dall'epatite B.

Immunoprofilassi dell'epatite B:

in caso di esposizione accidentale di soggetti non immuni (incluse persone che non hanno completato il ciclo di vaccinazioni o di cui non è noto lo stato immunologico)

nei pazienti sottoposti a emodiliasi, finché la vaccinazione non diventa efficace



nel neonato di una madre portatrice del virus dell'epatite B nei soggetti la cui risposta immunitaria al vaccino non è evidente (indeterminatezza del titolo di anticorpi anti epatite B) e per i quali è necessario continuare la prevenzione a causa del rischio continuo di esposizione al virus dell'epatite B.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: "soluzione per infusione" 1 flacone da 100 ml/5000 U.I.;

AIC n. 035561048/M (in base 10) 111X7LS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1635,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2698,4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Neohepatect è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12854

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aricept»

Estratto determinazione n. 701 / 2012 del 26 novembre 2012

Medicinale: ARICEPT.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina.

Confezione

"5 mg compresse orodispersibili" 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254196/M (in base 10) 0ZQUTN (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse orodispersibili" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254208/M (in base 10) 0ZQUU0 (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254210/M (in base 10) 0ZQUU2 (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254222/M (in base 10) 0ZQUUG (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254234/M (in base 10) 0ZQUUU (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse orodispersibili" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254246/M (in base 10) 0ZQUV6 (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse orodispersibili" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254259/M (in base 10) 0ZQUVM (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse orodispersibili" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254261/M (in base 10) 0ZQUVP (in base 32)

Confezione

"5 mg compresse orodispersibili" 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254273/M (in base 10) 0ZQUW1 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse orodispersibili" 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254285/M (in base 10) 0ZQUWF (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse orodispersibili" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254297/M (in base 10) 0ZQUWT (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254309/M (in base 10) 0ZQUX5 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254311/M (in base 10) 0ZQUX7 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254323/M (in base 10) 0ZQUXM (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse orodispersibili" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254335/M (in base 10) 0ZQUXZ (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse orodispersibili" 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254347/M (in base 10) 0ZQUYC (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse orodispersibili" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254350/M (in base 10) 0ZQUYG (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse orodispersibili" 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 033254362/M (in base 10) 0ZQUYU (in base 32)

Forma farmaceutica:

Comprese orodispersibili

Composizione:

Ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Ciascuna compressa da 5 mg di donepezil cloridrato contiene 4,56 mg di donepezil base

Ciascuna compressa da 10 mg di donepezil cloridrato contiene 9,12 mg di donepezil base

Eccipienti:

Aricept 5 mg compresse orodispersibili

Mannitolo

Silice colloidale anidra

κ-Carragenina

Alcol polivinilico

Aricept 10 mg compresse orodispersibili

Mannitolo

Silice colloidale anidra



κ-Carragenina
 Alcol polivinilico
 Ossido di ferro giallo "E 172"
 Rilascio lotti confezionamento primario e secondario
 Pfizer PGM,
 Zone Industrielle de Poce-Sur-Cisse
 B.P. 109, 37401 - Amboise Cedex,
 Francia
 Eisai Manufacturing Limited,
 European Knowledge Centre Mosquito Way –
 Hatfield, Herts AL 10 9SN
 Regno Unito
 Produzione e confezionamento
 Eisai CO. LTD. Misato Plant 950 Hiroki, O-Aza, Misato-Machi,
 Kodama-Gun, Saitama-KEN Giappone
 Confezionamento secondario
 Pharmapac (UK) Limited, Valley Road Business Park –
 Bidston, Wirral Merseyside CH41 7EL,
 Regno Unito
 Indicazioni terapeutiche:
 Aricept è indicato per il trattamento sintomatico della demenza di
 Alzheimer di grado lieve-moderato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione
 "5 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister PVC/
 PE/PVDC/AL
 AIC n. 033254210/M (in base 10) 0ZQUU2 (in base 32)
 Classe di rimborsabilità: A Nota 85
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26,82
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 44,26
 Confezione
 "10 mg compresse orodispersibili" 28 compresse in blister PVC/
 PE/PVDC/AL
 AIC n. 033254309/M (in base 10) 0ZQUX5 (in base 32)
 Classe di rimborsabilità: A Nota 85
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,55
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 55,38
 Esenzione della fornitura gratuita al singolo paziente per i primi
 4 mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Aricept è
 la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da
 rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri
 ospedalieri o di specialisti - Neurologo, Geriatra, Psichiatra (RNRL).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico
 e a quanto previsto dall'allegato 2e successive modifiche, alla determi-
 nazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -,
 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del
 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile
 del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicina-
 le di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia
 brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del
 pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del D.lgs. 219/2006
 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto
 delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si
 riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al mo-
 mento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in
 commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato
 alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato
 alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno succes-
 sivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica
 italiana.

12A12855

**CONSIGLIO NAZIONALE
 DELLE RICERCHE**

Elenco trovati depositati dal CNR

I soggetti che intendano presentare manifestazione di interesse
 per i trovati sotto elencati possono rivolgersi al Dipartimento Scienze
 Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR indicando il numero Rif.
 CNR.

Rif. CNR 10038 Peptidi ciclici che legano il recettore CXCR4 e
 relativi usi in campo medico e diagnostico MI2010A000093

Rif. CNR 10173 Impianto dentale od osseo, in particolare in nano-
 composito allumina-zirconia TO2012A000029

12A12943

MINISTERO DELLA SALUTE

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in com-
 mercio del medicinale per uso veterinario «Sulfadimetos-
 sina 20% Filozoo».**

Estratto provvedimento n. 843 del 31 ottobre 2012

Specialità medicinale per uso veterinario SULFADIMETOSSINA
 20% FILOZOO.

Confezioni: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102657020.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l., con sede legale in via del Commercio
 n. 28/30 - 41012 Carpi (Modena) – codice fiscale 0277084067.

Oggetto: variazioni tipo II ridotta: aggiornamento del dossier di
 tecnica farmaceutica.

È autorizzata, per il medicinale per uso veterinario indicato in
 oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento di tecnica
 farmaceutica.

La modifica, apportata al dossier di tecnica farmaceutica che im-
 patta sugli stampati è la seguente:

aumento del periodo di validità dopo prima apertura del confe-
 zionamento primario: da 1 mese a 2 mesi;

aumento del periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione
 in acqua da bere, conformemente alle istruzioni, da 12 ore a 24 ore.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per
 la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento
 primario: 2 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione in acqua da bere, confor-
 memente alle istruzioni: 24 ore.

Dopo diluizione nel mangime liquido, il prodotto deve essere con-
 sumato immediatamente e non conservato.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data
 di scadenza.



Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12918**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% liquido Filozoo».**

Estratto provvedimento n. 930 del 16 novembre 2012

Medicinale veterinario OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO FILOZOO, soluzione orale per uso in acqua da bere per suini, vitelli da latte, broilers, galline ovaiole, tacchini e conigli.

Confezioni:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102652017;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102652029.

Titolare A.I.C.: Filozoo Srl, con sede e domicilio fiscale in Carpi (Modena), via del Commercio n. 28/30 - codice fiscale 02770840367.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - B.II.e.i. b.1 - richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: bag in box da 5 kg, sacchetto in LDPE - A.I.C. n. 102652031.

La validità della nuova confezione è uguale a quella delle confezioni già autorizzate.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12919**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovermina»**

Estratto provvedimento n. 929 del 15 novembre 2012

Specialità medicinale per uso veterinario IZOVERMINA.

Confezioni:

barattolo in polietilene g 1000 - equidi non DPA - A.I.C. n. 102045010;

busta carta politene alluminio g 100 - piccioni viaggiatori e ornamentali - A.I.C. n. 102045022.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A., con sede legale in via Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (Italia) codice fiscale 00291440170.

Oggetto:

variazione tipo IA B.II.b.1: sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

variazione tipo IA B.II.b.2b2.: modifica delle modalità di liberazione dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile della liberazione dei lotti: con controllo dei lotti/prove.

È autorizzata, per la specialità veterinaria indicata in oggetto, la sostituzione del sito di fabbricazione attualmente approvato: Erredue S.p.A., via Cascina Secchi n. 217 - 24040 Isso (Bergamo), con il nuovo sito di fabbricazione: UCL S.p.A., via G. Di Vittorio n. 36 - Brescia, per tutte le operazioni di fabbricazione del prodotto finito (fabbricazione in bulk, confezionamento primario, confezionamento secondario) e per il controllo e rilascio dei lotti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A12920**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ketosol» 100 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini e suini.**

Estratto decreto n. 204 del 13 novembre 2012

PROCEDURA DECENTRATA N. UK/V/0382/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario "KETOSOL" 100 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, bovini e suini

TITOLARE A.I.C.:

CP- Pharma Handelsges, mbH – Ostlandring 13 – 31303 Burgdorf - Germania

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI:

CP- Pharma Handelsges, mbH – Ostlandring 13 – 31303 Burgdorf - Germania

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

Flacone 50 ml A.I.C. n. 104408012

Flacone 100 ml A.I.C. n. 104408024

COMPOSIZIONE:

Un ml contiene

Principio attivo: Ketoprofene 100 mg

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti

SPECIE DI DESTINAZIONE:

Cavalli, bovini e suini

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Cavalli:

- riduzione dell'infiammazione e del dolore associati a disturbi muscolo-scheletrici.

- riduzione del dolore viscerale associato a coliche equine.

Bovini:

- trattamento di sostegno della paresi puerperale associata al parto.

- riduzione della piressia e della dolorosità associate a patologia respiratoria batterica se utilizzato in combinazione con adeguata terapia antimicrobica.

- aumento del tasso di guarigione da mastite clinica acuta, inclusa la mastite acuta da endotossine, causata da microorganismi gram-negativi, in associazione con terapia antimicrobica.

- riduzione dell'edema mammario associato al parto.

Suini:

- riduzione della piressia e frequenza respiratoria associate a patologia respiratoria batterica o virale se utilizzato in combinazione con adeguata terapia antimicrobica.

- trattamento di sostegno della sindrome mastite-metrite-agalassia nelle scrofe, in associazione con adeguata terapia antimicrobica.

TEMPI DI ATTESA:

Non si devono macellare i cavalli, i bovini e i suini per il consumo umano durante il trattamento. Macellare gli animali per il consumo umano solo dopo i seguenti tempi di attesa dall'ultimo trattamento:

Bovini

carne e visceri: in seguito a somministrazione endovenosa – 1 giorno

in seguito a somministrazione intramuscolare – 4 giorni

latte: zero ore

Suini:

Carne e visceri: 4 giorni

Cavalli:

carne e visceri: 1 giorno

Non usare in giumentie che producono latte per il consumo umano.

VALIDITA':

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.



REGIME DI DISPENSAZIONE:

La somministrazione deve essere effettuata da un medico veterinario o sotto sua responsabilità diretta.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

EFFICACIA DEL DECRETO:

efficacia immediata.

12A12921

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Stromberger Pflaume»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 367 del 27 novembre 2012, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Germania ai sensi dell'art. 5 del Reg. (CE) 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «Stromberger Pflaume».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A12941

Domanda di modifica della denominazione registrata «Chufa De Valencia»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 367 del 27 novembre 2012 a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Altri prodotti dell'Allegato I (spezie ecc) - «Chufa De Valencia».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

12A12942

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «Tecnologie D'Impresa S.r.l.», in Cabiato.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Tecnologie d'Impresa srl, Via Don Minzoni 15 - Cabiato (Como).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 14 novembre 2012.

12A12929

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «VEC S.r.l.», in Firenze.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

VEC srl, Viale A. Volta 12r-14r - Firenze.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 14 novembre 2012.

12A12930

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «Ener.Co.Ve.Co. S.r.l.», in Pisa.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

ENER.CO.VE.CO. Srl - Via Pungiluppo 29 - Pisa.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 9 novembre 2012.

12A12931

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «ISPEL S.r.l.», in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

ISPEL srl - Viale G. Mazzini 119 - Roma.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 9 novembre 2012.

12A12932



Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'Organismo «M&S Misure e Servizi S.r.l.», in Torino.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sotto-notato organismo:

M&S Misure e Servizi S.r.l., Via Stradella n. 172/I Torino.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 14 novembre 2012.

12A12933

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione dell'errata-corrige all'«Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita personale» - «Giovani per il Sociale».

Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.gov.it è pubblicato il decreto di approvazione dell'Errata Corrige all'«Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle regioni obiettivo convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita personale» - «Giovani per il sociale», emanato il 5 dicembre 2012 dal capo Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riferito alla proroga fino al 31 gennaio 2013 e alla nuova sede del Dipartimento cui indirizzare le domande di partecipazione relative al medesimo avviso.

12A12954

MARCO MANCINETTI, *redattore*

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione dell'errata-corrige all'«Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza» - «Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici».

Si rende noto che sul sito ufficiale del Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: www.gioventu.gov.it è pubblicato il decreto di approvazione dell'Errata Corrige all'«Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l'accessibilità e la fruizione da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociale giovanile nelle regioni obiettivo convergenza» - «Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici», emanato il 5 dicembre 2012 dal capo Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riferito alla nuova sede del Dipartimento cui indirizzare le domande di partecipazione relative al medesimo avviso.

12A12955

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA


Liquidazione coatta amministrativa della «Co.Tri.S. (Cooperativa Triestina Servizi) – Società cooperativa a responsabilità limitata», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2069 dd. 28 novembre 2012 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del Codice civile, della cooperativa «CO.TRI.S. (Cooperativa Triestina Servizi) - Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Trieste, Via del Coroneo n. 16, codice fiscale n. 00631040326, costituita il 17 luglio 1984 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Caterina Cavalcante, con studio in Trieste, Via Romagna n. 32.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

12A12935

DELIA CHIARA, *vice redattore*



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*
(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € **300,00**
- semestrale € **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*
(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € **86,00**
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
(€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 2 1 2 1 2 *

€ 1,00

